

COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 24 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Giudizio cautelare R.G. n. 2260/2015 Toma ed altri, avente ad oggetto "Esecuzione giudicata e nomina commissario ad acta".

L'anno duemilaventidue il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 13.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa Rosa Maria Simone	Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte	Componente
Dott. Roberto Blasi	Componente

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei Commissari nella persona del Dott. Roberto Blasi;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell' articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il

Comune di Melissano eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. 1 del 2 marzo 2017;

VISTO l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTA l'istanza acquisita al prot.n. 5267 in data 07/06/2017, con la quale, in virtù della sentenza TAR- Puglia Sez. Lecce n.2430/2013, i Sigg. Toma Antonio, Toma Anna Lucia, Toma Maria, Mauro Rosalba Cristina e Mauro Antonio Raffaele hanno chiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Melissano, dai medesimi quantificato in complessivi € 6.355.000,00, oltre interessi e rivalutazione ;

VISTE le istanze n. 3890 del 26/04/2017, n. 3898 del 26/04/2017 e n. 4203 del 04/05/2017 con le quali, in virtù della sentenza TAR- Puglia Sez. Lecce n.2430/2013, i sigg.ri Toma Anna Maria, Toma Luigina e Toma Giuseppa hanno chiesto, l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Melissano, dai medesimi quantificato in complessivi € 3.787.932,00, oltre interessi e rivalutazione ;


VISTA la sentenza del Tar-Puglia, Sez. Lecce n. 183/2020 emessa nel giudizio n.2260/2015 promosso dai su richiamati creditori per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR-Puglia Sez. Lecce n.2430/2013;

CONSIDERATO che le suddette istanze di ammissione alla massa passiva sono state ritenute da questo OSL non in linea con il dispositivo della sentenza del Tar Lecce 183/2020 che dispone : *"ordina al Comune di Melissano, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 2430 dell'11 dicembre 2013 (...) nei modi e nei termini di cui in premessa, nel termine di 60 giorni (...)"* ossia *"restituendo, previa riduzione in pristino, le aree di proprietà dei ricorrenti per mq. 24.265 nonché provvedendo a quantificare e corrispondere, anche con inserimento nella massa passiva, - in attuazione dei criteri fissati ex art. 34, comma 4, c.p. a. - l'ammontare dovuto ai predetti a titolo di risarcimento del danno per ogni anno di mancato godimento delle aree stesse da parte dei ricorrenti,"*

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per considerare il credito certo, liquido ed esigibile, ai fini dell'ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'istanza di nomina di commissario ad acta (nel giudizio di ottemperanza n.2260/2015) notificata a questo OSL il 14/07/2021;

VISTO che in data 24/09/2021 con prot.9835 e 9837 sono stati notificati, rispettivamente, a questo OSL: l'avviso di camera di Consiglio per "giudizio Cautelare" n. Reg. Gen. 2260/2015, tra Toma Antonio ed altri e Simone Rosa Maria ed altri, avente ad oggetto "esecuzione di giudicato" e l'avviso di camera di Consiglio "Nomina Commissario ad acta n. Reg. Gen. 2260/2015, tra Toma Antonio ed altri e Simone Rosa Maria ed altri, avente ad oggetto "esecuzione di giudicato";



DATO ATTO:

- che con delibera n.37 del 3 dicembre 2021 è stato conferito incarico di costituirsi nel giudizio n. 2260/2015 all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi affinché l'OSL fosse presente nel processo *de quo*, anche al fine di esserne estromesso, considerate le sue funzioni, come stabilite dalla legge, che allo stato non consentono allo stesso di provvedere al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti;

- che in data 22 dicembre 2021 si è tenuta l'udienza camerale per la nomina del Commissario ad acta nel giudizio n. 2260 /2015 di cui in premessa;

- che il legale incaricato con nota del 27/01/2022 ha comunicato che la decisione sulla nomina del Commissario ad acta è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 al fine di consentire a questo organo di *"valutare se adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 che rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione alla stregua della sentenza n. 15/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato"* e ciò sulla base della sollecitazione emersa in tal senso nel corso della relativa discussione, come da verbale della relativa udienza riportato nella richiamata nota del legale che si seguito si riporta integralmente *"Sono presenti gli avvocati: avv.to D. D'Arpa per i ricorrenti secondari Luigia Toma, Anna Maria Toma e Giuseppa Toma, avv.to E. De Luca anche in sostituzione dell'avv.to F. Zompi, avv.to A. Vantaggiato anche in sostituzione dell'avv.to M. Fasano, avv.to G. De Giorgi Cezzi. Il Presidente comunica che in applicazione del decreto del Presidente del Tar Puglia Lecce n. 32 del 25 agosto 2021 la fase delle "Preliminari" è soppressa. L'avv.to De Giorgi Cezzi difensore della Commissione Straordinaria di Liquidazione chiede un breve rinvio dell'incidente di esecuzione impegnandosi a segnalare e sollecitare l'organo straordinario a valutare se adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 che rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione alla stregua della sentenza n. 15/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Gli avv.to di parte ricorrente non si oppongono al rinvio purché breve. Il Presidente preso atto dell'impegno dell'avv.to De Giorgi dispone il rinvio dell'incidente di esecuzione alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022"*;

CONSIDERATO che ai fini dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. 327/01 rileva quanto segue:

a) L'avvenuto accertamento della sussistenza dell'interesse pubblico all'acquisizione dei suoli in oggetto ad opera del Comune di Melissano giusta delibere:

- G.C. nr. 194 del 28/10/2015, avente ad oggetto: *"Avvio procedura ex art. 42 bis, DPR 327/2001 introdotto dall'Articolo 34, c.1, legge n. 111 del 2001 per l'acquisizione delle aree occupate per la formazione del PEEP"* nella quale l'Ente ha dichiarato, tra l'altro: *"l'area risulta, pertanto, modificata irreversibilmente e risulta evidente, in ragione delle caratteristiche e della natura del bene realizzato, l'interesse all'acquisizione al demanio del comune di Melissano dell'area oggetto di occupazione;"*

- C.C. nr. 36 del 28/11/2015, nella quale, confermando quanto dichiarato nella sopra citata delibera di G.C., si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di €. 927.780,13 e all'avvio del procedimento di contrattazione del mutuo con la Cassa DD.PP., per il

finanziamento del debito fuori bilancio da corrispondere ai proprietari dei terreni interessati, quale indennizzo per il completamento del procedimento espropriativo;

- la relazione dell'UTC, inviata a codesto ecc.mo TAR in data 29/05/2018, con cui vengono resi i chiarimenti dallo stesso TAR richiesti nell'ambito del procedimento Reg. Gen. 2260/2015, nella quale viene precisato che il mutuo per il finanziamento del debito fuori bilancio da corrispondere ai proprietari dei terreni interessati, quale indennizzo per il completamento del procedimento espropriativo, non fu concesso, per il mancato invio di ulteriori documenti richiesti dalla Cassa per la concessione del mutuo;

b) l'esatta definizione dei poteri di questo organo deliberante derivanti:

b.1) dalla delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12 gennaio 2018 con cui il Comune di Melissano, a seguito della delibera n. 7 del 15 dicembre 2017 di questa Commissione, ha aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258, commi 3 e 4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso secondo cui:

-comma 3 "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.";


-comma 4 — "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.";

b.2) dalla propria delibera n. 27 del 14 maggio 2021 con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per la transazione dei debiti con la procedura semplificata, ai sensi dell'Articolo 258 del Decreto Legislativo 267/2000 ed è stata fissata la percentuale di pagamento dei crediti nella misura del 50% in via transattiva e non negoziabile;

VALUTATO doveroso aderire alla sollecitazione del Giudice finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 15/2020 Adunanza Plenaria C.d.S., rientra nelle competenze dell'OSL;

RITENUTO che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 può essere adottato nel rispetto dei presupposti indicati in premessa, in particolare ai punti a) e b), b.1) e b.2) che precedono;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni.



Tutto ciò premesso e considerato e facendo seguito a quanto emerso all'esito dell'udienza di CC. del 22/12/2021 di cui in premessa;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

1) di manifestare l'intento di procedere all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 e per l'effetto di avviare tutte le interlocuzioni ritenute necessarie all'avvio del relativo procedimento;

2) di dare atto che il procedimento sarà concluso compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione dell'Osl, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.267/2000, a cura dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone

I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

Dott. Roberto Blasi

Il Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Blasi

